DOCUMENTO N. 03/2026

CONVENZIONE DI VENEZIA E GINEVRA PER L’ISTITUZIONE DELLA CORTE INTERNAZIONALE PER L’AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI

Testo consolidato – Parte III

PARTE III – GIUDICI E GARANZIE DI INDIPENDENZA

Articoli 21–30

Disposizione introduttiva

La presente Parte disciplina lo status, la selezione, la nomina, il mandato e le garanzie di indipendenza dei giudici della futura Corte Internazionale per l’Autodeterminazione dei Popoli.

Il sistema giudiziario convenzionale è fondato sull'indipendenza personale e istituzionale dei giudici, sulla competenza tecnico-giuridica, sull'imparzialità, sulla pluralità degli ordinamenti rappresentati e sulla responsabilità nell'esercizio della funzione.

Le disposizioni seguenti diverranno applicabili esclusivamente con la costituzione della Corte ai sensi della Convenzione entrata in vigore. Non attribuiscono, prima di tale momento, status giudiziario convenzionale ai componenti degli organismi preparatori, scientifici o consultivi della C.I.A.P.

Articolo 21 – Composizione della magistratura internazionale

1. La funzione giurisdizionale della Corte è esercitata da un corpo giudiziario composto da giudici indipendenti, selezionati in ragione della loro elevata competenza professionale, integrità morale, esperienza giuridica e conoscenza del diritto internazionale.

2. Il numero dei giudici è stabilito in misura dispari, secondo quanto determinato dall’Assemblea degli Stati parti mediante deliberazione adottata in conformità alla presente Convenzione.

3. La composizione del corpo giudiziario deve assicurare:
a) un’equa rappresentanza delle principali tradizioni giuridiche del mondo;
b) un’adeguata distribuzione geografica;
c) una pluralità di esperienze professionali e accademiche;
d) una partecipazione equilibrata di donne e uomini;
e) la presenza di competenze specifiche in materia di autodeterminazione dei popoli, diritto internazionale pubblico, diritti umani e responsabilità internazionale.

4. Nessuno Stato, gruppo di Stati, organizzazione o soggetto privato può esercitare un controllo esclusivo o dominante sulla composizione della magistratura della Corte.

5. La composizione deve riflettere la natura universale dei diritti dei popoli e l'esigenza che la loro tutela sia affidata a un organo indipendente da interessi geopolitici, economici o territoriali particolari.

6. Il numero dei giudici, la distribuzione dei seggi e le modalità di composizione delle formazioni giudicanti sono disciplinati da un regolamento elettorale conforme alla Convenzione.

Articolo 22 – Requisiti di eleggibilità e qualificazione

1. Può essere eletto giudice della Corte chi possiede i seguenti requisiti:
a) comprovata integrità morale e indipendenza personale;
b) riconosciuta competenza nel diritto internazionale pubblico o in discipline giuridiche strettamente pertinenti;
c) esperienza professionale significativa nell'ambito della magistratura, dell'avvocatura, dell'università, della diplomazia giuridica o delle istituzioni internazionali;
d) conoscenza documentata dei principi e delle fonti del diritto internazionale;
e) capacità di operare con imparzialità e autonomia di giudizio;
f) assenza di condanne definitive incompatibili con l'esercizio della funzione, valutate secondo criteri oggettivi e proporzionati.

2. Costituiscono titoli preferenziali:
a) esperienza nel contenzioso internazionale;
b) pubblicazioni scientifiche in materia di autodeterminazione dei popoli;
c) conoscenza della giurisprudenza delle corti internazionali e regionali;
d) esperienza nella tutela dei diritti umani e dei diritti collettivi;
e) competenze in materia di diritto costituzionale comparato, diritto economico internazionale e protezione delle risorse naturali;
f) conoscenza delle lingue ufficiali della Corte.

3. I requisiti devono essere verificabili mediante documentazione, titoli, pubblicazioni, esperienze professionali e dichiarazioni di integrità.

4. La candidatura deve essere accompagnata da un curriculum professionale, una dichiarazione di indipendenza, una dichiarazione degli interessi e una dichiarazione relativa alle eventuali situazioni di incompatibilità.

5. Non possono essere introdotti requisiti discriminatori fondati su nazionalità, origine, sesso, condizione sociale, convinzioni personali o appartenenza a una determinata tradizione giuridica.

6. Le candidature sono sottoposte a una verifica preliminare di ammissibilità e qualificazione, secondo criteri pubblici e predeterminati.

Articolo 23 – Procedura di candidatura, selezione ed elezione

1. Le candidature alla carica di giudice sono presentate dagli Stati parti secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale.

2. Ciascuno Stato parte può proporre candidati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 22.

3. Il procedimento di selezione è improntato ai principi di:
a) pubblicità;
b) trasparenza;
c) merito;
d) imparzialità;
e) pari opportunità;
f) indipendenza dalla pressione politica;
g) verificabilità delle valutazioni.

4. Un Comitato indipendente di valutazione delle candidature esamina i requisiti dei candidati e formula una relazione motivata sull'idoneità professionale, sull'integrità e sull'indipendenza di ciascuno.

5. Il Comitato di valutazione non esercita poteri di nomina e non può sostituirsi all'Assemblea degli Stati parti nella decisione elettorale.

6. L'elezione è effettuata dall'Assemblea degli Stati parti mediante voto segreto, sulla base delle candidature ammissibili e secondo le maggioranze stabilite dal regolamento elettorale.

7. Le procedure elettorali devono evitare che la composizione della Corte sia determinata esclusivamente da accordi politici, equilibri diplomatici o interessi economici.

8. L'esito delle elezioni, i criteri applicati e la composizione risultante sono pubblicati, nel rispetto delle garanzie di riservatezza relative alle informazioni personali protette.

9. Le contestazioni relative alla regolarità della procedura elettorale sono esaminate da un organo indipendente individuato dal regolamento, che non può essere composto da candidati interessati o da soggetti direttamente coinvolti nella decisione contestata.

Articolo 24 – Durata del mandato e continuità della funzione

1. I giudici sono eletti per un mandato di nove anni, salvo diversa disciplina transitoria adottata per assicurare il primo insediamento e la progressiva stabilizzazione dell'ordinamento giudiziario.

2. Il mandato è non rinnovabile, al fine di rafforzare l'indipendenza personale e prevenire condizionamenti derivanti dalla prospettiva di rielezione.

3. Per assicurare la continuità istituzionale, il primo corpo giudiziario può essere suddiviso in gruppi con scadenze differenziate, mediante sorteggio pubblico o altro criterio oggettivo previamente stabilito.

4. I giudici il cui mandato sia giunto a scadenza continuano a esercitare le proprie funzioni limitatamente alla conclusione dei procedimenti già assegnati, quando ciò sia necessario a evitare interruzioni pregiudizievoli e nei limiti stabiliti dal regolamento.

5. La proroga tecnica di cui al comma 4 non costituisce rinnovo del mandato e non può essere utilizzata per attribuire nuovi procedimenti, salvo esigenze eccezionali espressamente motivate.

6. La cessazione anticipata di un giudice determina l'avvio della procedura di sostituzione secondo le disposizioni della presente Convenzione.

7. Il giudice subentrante completa, ove previsto dal regolamento, il periodo residuo del mandato del predecessore oppure assume un nuovo mandato secondo le disposizioni applicabili.

Articolo 25 – Indipendenza, imparzialità e autonomia di giudizio

1. I giudici esercitano le proprie funzioni in piena indipendenza, senza ricevere né accettare istruzioni da Stati, governi, organizzazioni internazionali, soggetti economici, parti processuali o altri soggetti pubblici e privati.

2. Ogni giudice decide sulla base:
a) della Convenzione e dei Protocolli applicabili;
b) delle norme internazionali pertinenti;
c) delle prove regolarmente acquisite;
d) degli argomenti delle parti;
e) dei principi di diritto e delle garanzie procedurali.

3. L'indipendenza del giudice comporta il divieto di:
a) interferenze politiche o diplomatiche;
b) pressioni economiche o finanziarie;
c) minacce, intimidazioni o ritorsioni;
d) promesse di vantaggi personali o istituzionali;
e) condizionamenti derivanti da incarichi o relazioni professionali;
f) divulgazioni improprie di informazioni riservate.

4. I giudici non possono partecipare alla decisione di una controversia nella quale abbiano un interesse personale, professionale, finanziario o istituzionale idoneo a comprometterne, o ragionevolmente far apparire compromessa, l'imparzialità.

5. La libertà di opinione scientifica e giuridica dei giudici è garantita, purché il suo esercizio non comprometta la riservatezza delle deliberazioni, la neutralità del procedimento o l'obbligo di imparzialità.

6. Nessun giudice può essere rimosso, sospeso o penalizzato per il contenuto di una decisione adottata in buona fede nell'esercizio indipendente della funzione.

7. Le garanzie del presente articolo si applicano anche alle attività preparatorie, istruttorie e deliberative che precedono la decisione giudiziaria.

Articolo 26 – Incompatibilità e conflitti d'interesse

1. La carica di giudice è incompatibile con qualsiasi attività che possa compromettere l'indipendenza, l'imparzialità o la dignità della funzione giudiziaria.

2. Durante il mandato, il giudice non può:
a) esercitare funzioni governative o incarichi politici incompatibili con la funzione;
b) rappresentare uno Stato o un soggetto privato in controversie sottoposte alla Corte;
c) svolgere attività professionali che determinino conflitti d'interesse;
d) assumere incarichi remunerati da una parte processuale;
e) partecipare a organismi o iniziative che esercitino pressioni dirette sui procedimenti;
f) ricevere benefici, donazioni o compensi idonei a condizionare il proprio giudizio.

3. È ammessa l’attività scientifica, accademica, editoriale e didattica, purché sia svolta in modo compatibile con i doveri di indipendenza e riservatezza.

4. Ogni giudice è tenuto a dichiarare:
a) interessi finanziari rilevanti;
b) incarichi professionali e istituzionali;
c) partecipazioni societarie significative;
d) rapporti di consulenza;
e) relazioni personali o professionali suscettibili di incidere sull’imparzialità;
f) eventuali precedenti coinvolgimenti nelle controversie sottoposte alla Corte.

5. Le dichiarazioni sono sottoposte a verifica da parte dell’organo competente e sono conservate in un registro istituzionale, con accesso pubblico limitato alle informazioni la cui divulgazione non violi diritti e obblighi di riservatezza.

6. Il giudice che rilevi una situazione di conflitto d’interesse deve darne immediata comunicazione e astenersi dagli atti del procedimento interessato, in attesa della decisione sulla sua posizione.

7. L’omessa dichiarazione dolosa di un conflitto d’interesse costituisce violazione grave dei doveri della funzione.

Articolo 27 – Astensione e ricusazione

1. Il giudice ha l’obbligo di astenersi quando sussistano circostanze oggettive idonee a compromettere la sua imparzialità o a generare un ragionevole dubbio sulla sua indipendenza nel procedimento.

2. Ciascuna parte può presentare istanza motivata di ricusazione di un giudice, indicando i fatti e gli elementi che giustificano la richiesta.

3. Costituiscono possibili cause di astensione o ricusazione:
a) interesse personale nella controversia;
b) precedente partecipazione professionale alla medesima controversia;
c) rapporto diretto con una delle parti o con i suoi rappresentanti;
d) esistenza di rapporti economici rilevanti;
e) manifestazioni pubbliche che dimostrino un pregiudizio specifico sul caso;
f) partecipazione alla formazione di un parere istituzionale sulla medesima controversia, quando tale partecipazione sia idonea a pregiudicare l’imparzialità;
g) qualsiasi altra circostanza grave e oggettivamente verificabile.

4. La domanda di ricusazione è decisa da giudici diversi da quello interessato, secondo una procedura che assicuri contraddittorio e imparzialità.

5. Il giudice interessato può presentare osservazioni, ma non partecipa alla deliberazione sulla propria ricusazione.

6. La presentazione di un’istanza manifestamente infondata o strumentale non può essere utilizzata per paralizzare il procedimento; il regolamento può prevedere misure proporzionate contro gli abusi processuali.

7. In caso di accoglimento dell'istanza, il giudice è sostituito secondo criteri predeterminati e senza alterare arbitrariamente la composizione della formazione giudicante.

8. La decisione sulla ricusazione è motivata e inserita nel fascicolo processuale, con le limitazioni necessarie alla protezione delle informazioni riservate.

Articolo 28 – Privilegi e immunità funzionali dei giudici

1. I giudici godono, nell'esercizio delle proprie funzioni, delle garanzie e delle immunità funzionali eventualmente riconosciute dalla Convenzione, dai Protocolli applicabili e dagli accordi di sede validamente conclusi.

2. Tali garanzie sono finalizzate esclusivamente alla tutela dell'indipendenza e del libero esercizio della funzione giudiziaria.

3. Le immunità funzionali riguardano gli atti e le dichiarazioni compiuti nell'esercizio delle funzioni ufficiali, nei limiti stabiliti dagli strumenti giuridici applicabili.

4. Nessuna disposizione del presente articolo attribuisce automaticamente immunità personali o privilegi opponibili a Stati che non siano vincolati dalla Convenzione o da un distinto accordo applicabile.

5. Le immunità non possono essere interpretate come esenzione generale dalla responsabilità penale per atti estranei alle funzioni ufficiali, né come autorizzazione a violare norme imperative del diritto internazionale.

6. L'eventuale rinuncia all'immunità funzionale è disciplinata dalla Convenzione e deve essere valutata dall'organo competente in modo da non compromettere l'indipendenza della Corte.

7. Le condizioni di protezione personale, sicurezza, libertà di comunicazione e inviolabilità degli archivi sono definite dagli accordi di sede e dagli strumenti applicabili.

8. Fino alla conclusione e all'entrata in vigore di tali accordi, nessun privilegio o immunità può essere considerato acquisito per il solo fatto della nomina o dell'esercizio di funzioni nell'ambito della struttura preparatoria.

Articolo 29 – Sospensione, cessazione e responsabilità disciplinare

1. Il giudice cessa dalla carica:
a) alla scadenza del mandato;
b) per dimissioni volontarie;
c) per decesso;
d) per incapacità permanente accertata secondo una procedura indipendente;
e) per perdita dei requisiti essenziali previsti dalla Convenzione;
f) per rimozione deliberata secondo le procedure del presente articolo.

2. La sospensione cautelare può essere disposta esclusivamente in presenza di elementi seri e documentati relativi a una violazione grave dei doveri della funzione, quando la permanenza nell'esercizio delle attribuzioni possa pregiudicare l'integrità dell'istituzione o la regolarità dei procedimenti.

3. La procedura disciplinare deve rispettare:
a) il principio di legalità;
b) la presunzione di non responsabilità;
c) il diritto di essere informati degli addebiti;
d) il diritto di difesa;
e) il contraddittorio;
f) la decisione da parte di un organo indipendente;
g) la motivazione della decisione;
h) la proporzionalità della misura adottata.

4. Costituiscono violazioni disciplinari gravi:
a) corruzione o accettazione di vantaggi indebiti;
b) violazione intenzionale della riservatezza;
c) abuso della funzione;
d) occultamento doloso di conflitti d'interesse;
e) interferenza illecita nei procedimenti;
f) discriminazione o abuso di potere;
g) condotte incompatibili con l'integrità e l'indipendenza della magistratura.

5. Non costituiscono illecito disciplinare l'interpretazione giuridica ragionevole, il dissenso motivato, la valutazione delle prove o il contenuto di una decisione adottata in buona fede.

6. La rimozione può essere disposta soltanto per incapacità grave e permanente o per violazione gravissima dei doveri della funzione, secondo una procedura che preveda una maggioranza qualificata dell'Assemblea degli Stati parti, previo accertamento indipendente dei fatti e nel rispetto del diritto di difesa.

7. L'Assemblea non può avviare o concludere una procedura disciplinare allo scopo di modificare l'esito di una controversia o di sanzionare un giudice per una decisione non gradita.

8. La cessazione dalla carica non pregiudica l'eventuale responsabilità per condotte illecite accertate secondo le norme applicabili.

9. Le decisioni disciplinari sono motivate e pubblicate, salvo le limitazioni necessarie alla tutela dei diritti delle persone coinvolte.

Articolo 30 – Giuramento, codice di condotta e garanzie della funzione giudiziaria

1. Prima di assumere le proprie funzioni, ciascun giudice presta solenne dichiarazione di esercitare il mandato con indipendenza, imparzialità, integrità, diligenza e fedeltà al diritto internazionale applicabile.

2. La dichiarazione è resa in forma pubblica dinanzi all'Assemblea degli Stati parti o secondo altra modalità prevista dal regolamento di insediamento.

3. La formula della dichiarazione è la seguente:

«Dichiaro solennemente che eserciterò le funzioni di giudice della Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli con assoluta indipendenza e imparzialità; che non riceverò né accetterò istruzioni o condizionamenti da alcun soggetto; che agirò nel rispetto della Convenzione, del diritto internazionale applicabile, della dignità dei popoli e dei diritti fondamentali della

persona; che custodirò la riservatezza delle deliberazioni e garantirò l'equità dei procedimenti; che non utilizzerò la funzione per fini personali, politici, economici o di altra natura estranei alla giustizia».

4. I giudici sono tenuti a rispettare un Codice di condotta giudiziaria adottato dall'Assemblea degli Stati parti, su proposta di un organo indipendente e previa consultazione della magistratura.

5. Il Codice disciplina, tra l'altro:
a) integrità e indipendenza;
b) imparzialità effettiva e apparente;
c) correttezza nei rapporti istituzionali;
d) uso delle informazioni riservate;
e) partecipazione a eventi pubblici e scientifici;
f) rapporti con gli organi di informazione;
g) prevenzione delle interferenze;
h) dichiarazione e gestione dei conflitti d'interesse.

6. La Corte garantisce ai giudici condizioni organizzative, economiche e professionali adeguate all'esercizio indipendente della funzione, secondo il bilancio approvato e le disposizioni applicabili.

7. La protezione della funzione giudiziaria comprende la sicurezza personale, la libertà di deliberazione, l'autonomia organizzativa delle formazioni giudicanti e la tutela contro ogni forma di ritorsione.

8. Le garanzie previste dal presente articolo sono applicate senza discriminazioni e senza attribuire ai giudici prerogative eccedenti quelle necessarie all'esercizio della funzione.

Tavola di concordanza della Parte III

Articolo	Materia	Principio di garanzia
21	Composizione della magistratura	Pluralismo e rappresentatività
22	Requisiti di eleggibilità	Competenza, integrità e merito
23	Candidatura ed elezione	Trasparenza e legittimazione pattizia
24	Durata del mandato	Stabilità e non rinnovabilità
25	Indipendenza e imparzialità	Autonomia di giudizio
26	Incompatibilità	Prevenzione dei conflitti d'interesse
27	Astensione e ricusazione	Terzietà e imparzialità oggettiva
28	Immunità funzionali	Protezione limitata e fondata su titolo giuridico
29	Responsabilità disciplinare	Legalità, difesa e proporzionalità
30	Giuramento e condotta	Integrità e tutela della funzione

Registro delle decisioni redazionali

Parte III redatta

- CIAP-R15 – Pluralismo giudiziario: composizione orientata alla rappresentanza delle principali tradizioni giuridiche e aree geografiche.

- CIAP-R16 – Selezione meritocratica: introduzione di un Comitato indipendente di valutazione delle candidature.
- CIAP-R17 – Mandato non rinnovabile: durata ordinaria di nove anni, con disciplina transitoria per il primo insediamento.
- CIAP-R18 – Indipendenza sostanziale: divieto di pressioni e interferenze di natura politica, economica e diplomatica.
- CIAP-R19 – Conflitti d'interesse: obbligo di dichiarazione, verifica e astensione.
- CIAP-R20 – Terzietà: procedura autonoma di ricusazione e sostituzione dei giudici.
- CIAP-R21 – Immunità limitate: nessuna immunità opponibile a Stati terzi senza titolo giuridico applicabile.
- CIAP-R22 – Responsabilità disciplinare: garanzie del contraddittorio, della difesa e della proporzionalità.
- CIAP-R23 – Solenne assunzione dell'incarico: introduzione della dichiarazione di indipendenza e del Codice di condotta giudiziaria.

Nota tecnico-giuridica di coordinamento

Per assicurare la coerenza dell'intero ordinamento convenzionale, si dovranno coordinare gli articoli 21–30 con:

1. Gli articoli 11–20, relativi agli organi e alla separazione delle funzioni.
2. Gli articoli 31–40, relativi alla competenza e alla giurisdizione.
3. Gli articoli 41–56, relativi al procedimento e all'amministrazione della giustizia.
4. Il Protocollo VI, relativo a immunità, privilegi e accordo di sede.

In particolare, il mandato dei giudici, la procedura elettorale, la disciplina delle immunità e la rimozione dovranno essere armonizzati con le disposizioni finanziarie e organizzative, evitando sovrapposizioni di competenza tra Assemblea degli Stati parti e organi giudiziari.

Precisazione fondamentale: la previsione convenzionale di un giudice, di un organo o di un'immunità non produce effetti verso uno Stato che non sia vincolato dalla pertinente disposizione o da un distinto titolo giuridico internazionale.